AD 138/2025

RegioneLombardia

REGIONE LOMBARDIA

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Il sottoscritto _____

in qualità di _____

della società _____

con sede legale in _____

Codice Fiscale: _____ - Partita I.V.A.: _____

prende atto che il servizio richiesto è vincolato dalle seguenti condizioni che dichiara di accettare integralmente.

Per quanto non indicato nel presente atto si rinvia al dettaglio della Scheda Tecnica.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Foglio patti e condizioni disciplina l'acquisizione delle prestazioni di supporto amministrativo tecnico alle attività di esproprio inerente l'intervento dell'OCDPC 1113/2024 denominato: "Ripristino della sezione idraulica del torrente Gandovere con svaso dell'alveo, rifacimento argini e asportazione del materiale detritico accumulato ai lati del corso d'acqua" - 1113-2024-BS-57 nel Comune di Ome.

Le attività oggetto del servizio sono descritte dettagliatamente al successivo Articolo 3 "Modalità di esecuzione del servizio".

ARTICOLO 2 – DURATA, DECORRENZA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE

Il servizio di consulenza dovrà essere garantito dall'Avvio del Procedimento alla chiusura della procedura, compresa Registrazione e Trascrizione del decreto, così come definito per i procedimenti in materia di esproprio ai sensi del D.P.R. 237/2001 e OCDPC 1113/2024.

L'importo omnicomprensivo del servizio è di euro **€ 2.260,00** (IVA e cassa esclusa) come da offerta economica presentata digitalmente, la quale costituisce parte integrante del presente Foglio patti e condizioni anche se non materialmente allegata.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari euro 0,00 (zero).

Come previsto dalla scheda tecnica di progetto, il cronoprogramma del servizio è così articolato:
Entro il 31/12/2025: 50%

- Gestione preliminare delle procedure: sopralluoghi, predisposizione bozze degli atti e avvio comunicazioni con terzi interessati,

Entro il 31/03/2026: 50%

- Predisposizione bozze atti di accettazione;
- Comunicazione a chi non avesse accettato la prima e decreto di occupazione anticipata, compresa redazione stato di consistenza e immissione in possesso;
- Predisposizione decreti di esproprio;
- modello 69 ed eventuale F24 per la registrazione
- ogni altro supporto e attività tecnico-amministrativa necessaria a concludere il procedimento di esproprio

ARTICOLO 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

A. Descrizione delle attività oggetto del Servizio

Il Servizio che l'Amministrazione Regionale intende acquisire riguarda il servizio tecnico di consulenza in tema di espropri comprensivo di:

- Inquadramento normativo e studio generale;
- Revisione piano particellare e aggiornamento anche con indirizzi effettive proprietà;
- Stima / Convalida valore;
- Predisposizione bozze atti e comunicazioni dal deposito dei progetti fino alla emissione del decreto di esproprio (sia per chi accetta che per chi non accetta);
- Avvio del procedimento e della dichiarazione di pubblica utilità, indennità zero, indennità provvisoria e definitiva; - Predisposizione bozze atti di accettazione;
- Attività di sportello presso il/i Comune/i interessato/i (se richiesto);
- Seconda comunicazione a chi non avesse accettato la prima e decreto di occupazione anticipata, compresa redazione stato di consistenza e immissione in possesso;
- Richiesta stima alla commissione provinciale espropri per chi non avesse accettato;
- Aggiornamento Piano Particellare in base a segnalazioni o aggiornamenti;
- Deposito indennità non accettate al Mef;
- Predisposizione decreti di esproprio sia per chi ha accettato che per chi non ha accettato ed esecuzione degli stessi con stato di consistenza e immissione in possesso, sul posto (se non già fatto con l'occupazione anticipata);
- Assistenza e consulenza nel caso di contenziosi giudiziali o stragiudiziali.

B. Modalità di esecuzione del servizio

Si rinvia a Scheda Tecnica.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO (vedi anche scheda tecnica)

L'Amministrazione regionale provvederà al pagamento del corrispettivo per il servizio oggetto del presente Foglio patti e condizioni **entro 30 giorni dal ricevimento** di regolare fattura posticipata.
Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P.

Il Fornitore invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) ……
- il CUP E31J25000000001
- il numero e la data del decreto di assunzione del relativo impegno di spesa ……

Si rammenta infatti che la fattura elettronica sarà rifiutata nei casi stabiliti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 132 del 24.08.2020, tra cui l'assenza o la non corretta indicazione delle informazioni sopra elencate. Pertanto, sarà cura dell'Amministrazione riportare tali informazioni nel certificato di regolare esecuzione emesso preliminarmente alla fattura per la loro regolare trascrizione nella stessa.
La fattura dovrà riportare anche il codice RLID ……, anch'esso indicato nel certificato di regolare esecuzione; la mancanza o la non corretta trascrizione del codice RLID non comporterà il rifiuto della fattura.

L'importo contrattuale sarà corrisposto al soggetto aggiudicatario del servizio con le seguenti modalità a presentazione di regolari fatture posticipate emesse al termine del servizio, previa redazione del Certificato di regolare esecuzione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. n. 190/2014 la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Saranno previsti 2 stati di avanzamenti servizi (SaS) sulla base di quanto definito dal cronoprogramma della scheda tecnica:

1. 50% del corrispettivo con fatturazione delle prestazioni rese entro il 31/12/2025
2. 50% del corrispettivo a saldo delle prestazioni concluse entro il 31/03/2026

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per le svincolo.

Il Direttore dell'esecuzione provvederà alla liquidazione dei corrispettivi per il servizio svolto dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali ed aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Analogamente, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 il fornitore si impegna a provvedere al pagamento dei propri subfornitori, se previsto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti e a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati nonché, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
In caso di ritardo dei pagamenti ai subfornitori si procederà con la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 5 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023, è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
Non è ammesso il subappalto ex art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto del Patto di integrità sottoscritto, attesa la prestazione di natura strettamente personale e di elevato contenuto tecnico-professionale richiesta all'operatore economico.

ARTICOLO 6 – INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE
Il Dirigente Gianni Petterlini – UTR Brescia, nella sua qualità di Direttore dell'esecuzione, procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l'Amministrazione procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite Posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata A.R. intimando al fornitore di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di **7** giorni.
Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via PEC o a mezzo raccomandata A.R., entro il termine perentorio di **5** giorni dalla formale contestazione.
Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle **seguenti penali**:

- carenze qualitative e/o ritardi nell'esecuzione del servizio: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 500,00;
- mancato servizio e/o danno all'immagine di Regione Lombardia: da un minimo di euro 200,00 a un massimo di euro 1000,00 fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di rivalersi anche per altre vie e di risolvere anticipatamente il contratto.

L'ammontare delle penali non può comunque il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al Direttore dell'esecuzione via PEC o con lettera raccomandata A.R.
È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni;
- in caso di ritardi superiori a n. 20 giorni;
- danno all'immagine di Regione Lombardia;
- violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- violazione degli adempimenti previsti in caso di subappalto;
- pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti;

ARTICOLO 7 – RESPONSABILITA'
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento della fornitura e della perfetta esecuzione del servizio.
Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele a tale scopo necessari, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente all'espletamento del servizio.

ARTICOLO 8 – CONTROVERSIE
Le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, all'interpretazione ed all'esecuzione del presente Contratto è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 9 – PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI REGIONALI E CODICE DI COMPORTAMENTO
Il "Patto di integrità in materia di appalti pubblici regionali" approvato con D.G.R. XII/3599 del 16/12/2024 costituisce parte integrante del presente Contratto al quale viene allegato.
Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "*Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia*", approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016, così come modificato e integrato con d.g.r. n. 2211 del 22.04.2024 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it. Sezione Amministrazione Trasparente, Atti Generali, Sottosezione "Codice disciplinare e di condotta".
La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA (se non richiesta cauzione definitiva bisogna motivare)
Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 il soggetto aggiudicatario è esentato dal costituire la cauzione definitiva per l'esecuzione del presente Contratto, atteso il modico importo contrattuale della prestazione.

Articolo 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il Titolare del trattamento dati personali è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, così come previsto dal decreto del Presidente n. 144/2018.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. n. 679/2016 il contraente è individuato quale responsabile del trattamento dati.

ARTICOLO 11bis – OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il fornitore si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.
In particolare, la sopracitata normativa vigente impone al fornitore i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

11bis.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Fornitore, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.
Qualora il Fornitore, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.
Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

11bis.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.
Il Fornitore e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in

armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Fornitore dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Fornitore o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

11bis.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il fornitore è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.
Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

11bis.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Fornitore dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Fornitore al fine di potersi attenere alle stesse.

11bis.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.
Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE 2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI SICUREZZA CONNESSI AL CONTRATTO
Il presente affidamento non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio e/o le prestazioni sono di natura intellettuale (e/o mera fornitura).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

ARTICOLO 13 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI – art 3 Legge 13.08.2010 n. 136
Il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed

integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori.
In caso di inadempimento il contratto si intende risolto di diritto.
Codice CIG ……
Codice CUP E31J25000000001
Le parti si obbligano inoltre a rispettare gli obblighi derivanti dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.06.2014.
All'operatore economico sarà inoltre fornito il Codice RLID da inserire nella fatturazione elettronica, da riportare necessariamente nel documento contabile.

Art. 14 – RISOLUZIONE AUTOMATICA
Si dà atto che tutti i controlli sui requisiti di cui agli artt. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 sono stati attivati e hanno dato esito positivo.

Art. 15 – FACOLTA' DI RINEGOZIAZIONE
In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARIA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Art. 18 – IMPOSTA DI BOLLO
L'imposta è versata con le modalità telematiche di versamento stabilite con provvedimento n. 240013 del 28.06.2023 del direttore dell'Agenzia delle Entrate e risoluzione n. 37/E del 28.06.2023, qualora prevista dall'art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'Allegato I.4.

Data ……..